

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 9 marzo 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2005 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile¹:

Convenzione addizionale 2005 al Contratto nazionale mantello 2003–2005 del 22 novembre 2004

I. Adeguamento dei salari effettivi

1. **Tutti i lavoratori che rispondono ai requisiti indicati qui appresso (cifra 3) hanno diritto, dall'entrata in vigore della presente convenzione, a un aumento generale del salario effettivo di 80 franchi al mese o 50 centesimi all'ora. Per gli impiegati a tempo parziale che percepiscono un salario mensile, il diritto all'aumento si riduce in proporzione al grado di occupazione.**
2. **Gli aumenti salariali nel 2005 possono essere interamente computati con gli aumenti in parola.**
3. **Hanno diritto all'aumento salariale tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2004; lo stesso vale per gli stagionali e i dimoranti temporanei che nel 2004 hanno lavorato almeno sei mesi per un'impresa assoggettata al CNM e che nel 2005 sono impiegati presso la stessa azienda. Il diritto all'aumento salariale secondo la cifra 1 presuppone inoltre la piena capacità lavorativa. Ai lavoratori con capacità lavorativa ridotta viene applicata la cifra 4.**
4. **Per i salariati parzialmente inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a) CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sugli aumenti salariali, la cui aliquota può essere inferiore a quelle summenzionate. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 45 capoverso 2 CNM.**

¹ Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello del edilizia e del genio civile, FF 1998 4469–4471

II. Adeguamento dei salari base

Secondo l'articolo 41 capoverso 2 CNM, il salario base per ogni classe salariale ammonta a franchi al mese o franchi all'ora (assegnazione vedi appendice 9):

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5785/32.25	5130/28.55	4935/27.50	4645/25.75	4120/22.95
BLU	5545/31.05	5055/28.20	4865/27.15	4520/25.15	4055/22.65
VERDE	5305/29.85	4985/27.85	4795/26.85	4395/24.55	3995/22.40

L'appendice 9, l'articolo 18 dell'appendice 12, l'articolo 6 dell'appendice 13 CNM, e l'articolo 5 dell'appendice 17 CNM sono adeguati in base ai dati summenzionati (aumento di 80 franchi al mese o 50 centesimi all'ora).

III. Adeguamento dell'indennità per il pranzo contemplata dall'art. 60 cpv. 2 CNM

(...) L'indennità minima per il pranzo, contemplata dall'articolo 60 capoverso 2 CNM, è di 12 franchi.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra I. della convenzione addizionale 2005.

III

Il presente decreto entra in vigore il 16 marzo 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

9 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz